



N. registrazione/dossier: 354.0 bw I  
Berna, 4 aprile 2007

Destinatari secondo elenco allegato

## Informazioni concernenti la legge sugli impianti a fune

Gentili signore, egregi signori,

il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore la legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (legge sugli impianti a fune, LIFT)<sup>1</sup> e la relativa ordinanza (OIFT)<sup>2</sup>. La normativa attuale presenta una serie di novità sulle quali teniamo ad informarvi qui di seguito.

Le novità concernono essenzialmente i seguenti punti:

- istituzione di un'unica procedura, curata dall'UFT, per la concessione e l'approvazione dei piani;
- istituzione di un obbligo di diligenza continuo e ampio per tutte le imprese di trasporto a fune (art. 18 LIFT);
- soppressione dell'obbligo di presentare l'"attestato di sicurezza aggiornato" per il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio;
- introduzione di una verifica orientata ai rischi a cura dell'UFT dell'osservanza delle disposizioni di legge da parte delle imprese di trasporto a fune.

Per le sciovie e le piccole funivie restano competenti i Cantoni e il Concordato intercantonale per teleferiche ed impianti di risalita.

Qui di seguito vi informiamo sulle conseguenze che tali novità hanno per l'autorità preposta all'autorizzazione e per le imprese di trasporto. L'UFT ha creato tre circolari informative in proposito.

### Circolari informative dell'UFT su internet

Le circolari, allegate al presente scritto e consultabili sul sito UFT all'indirizzo indicato di seguito, permettono alle imprese di trasporto a fune di seguire in modo efficiente la procedura di approvazione e di assolvere correttamente le responsabilità che spettano loro nella fase di esercizio.

**[www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) → "Documentazione" → "Prescrizioni" → "Circolari informative"**

Queste circolari sono disponibili solo in tedesco e in francese. In caso di problemi di comprensione non esitate a contattarci.

---

<sup>1</sup> RS 743.01

<sup>2</sup> RS 743.011



N. registrazione/dossier: 354.0 bw I

## 1. Progetti

### 1.1 Competenze e procedure

Per la realizzazione, la trasformazione e la modifica di impianti a fune soggetti a concessione federale sono ora richieste unicamente l'approvazione dei piani e l'autorizzazione d'esercizio dell'UFT, se del caso, accompagnate dal rilascio o adeguamento della relativa concessione. Per questi impianti non occorre più l'autorizzazione edilizia prevista dal diritto cantonale. Nell'approvare i piani l'UFT tiene conto di tutti gli aspetti concernenti il diritto edilizio. Il diritto cantonale è preso in considerazione nella misura in cui l'impresa di trasporto a fune non ne risulti eccessivamente limitata nell'adempimento dei suoi compiti.

Le funivie non impiegate per il trasporto professionale di persone, le sciovie, come pure per le piccole funivie adibite al trasporto professionale di persone, la competenza rimane presso il cantone. Per maggiori informazioni in merito vi preghiamo di contattare gli organi cantonali competenti.

Per ulteriori informazioni si vedano le **circolari informative n. 1**, dedicata all'approvazione dei piani, e **n. 2**, dedicata al rilascio dell'autorizzazione d'esercizio. La circolare n. 1 illustra in particolare i documenti da inoltrare ai fini dell'approvazione dei piani, la procedura semplificata di approvazione dei piani e l'esame dell'impatto sull'ambiente. La circolare n. 2 presenta i documenti da allegare alla domanda di rilascio dell'autorizzazione d'esercizio.

### 1.2 Requisiti tecnici

La nuova legge uniforma le prescrizioni tecniche della Svizzera ai requisiti stabiliti dalla Direttiva CE sugli impianti a fune<sup>3</sup> e alle norme europee armonizzate.

L'UFT ha designato a tale scopo le norme europee armonizzate "Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone", elaborate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN)<sup>4</sup>. La designazione ha riscosso ampio consenso durante la procedura di consultazione concernente il progetto di legge. Le relative norme SN EN, pubblicate nel foglio federale del 19 dicembre 2006 (FF 2006 p. 8955)<sup>5</sup>, sono disponibili presso l'Associazione Svizzera di Normalizzazione (SNV)<sup>6</sup>.

Le norme armonizzate designate dall'UFT si applicano anche all'infrastruttura, ai sistemi interi e all'esercizio finché il DATEC non prevede prescrizioni concrete.

Anche le trasformazioni e le modifiche di impianti esistenti sono valutate tenendo conto dei requisiti tecnici stabiliti dal nuovo diritto.

<sup>3</sup> Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone; fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ([www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)): 2000 (anno), L 106/21 (serie [L], numero e pagina della pubblicazione)

<sup>4</sup> Comité Européen de Normalisation, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles ([www.cenorm.be](http://www.cenorm.be))

<sup>5</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch)

<sup>6</sup> Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur ([www.snv.ch](http://www.snv.ch))



N. registrazione/dossier: 354.0 bw I

## **2. Sostituzione di componenti su impianti esistenti**

### **2.1 Competenze e procedure**

In caso di sostituzione di componenti con componenti dello stesso tipo su impianti esistenti occorre presentare all'UFT, per i nuovi componenti, una dichiarazione di conformità del fabbricante e, se necessario, un attestato di conformità valido o un rapporto peritale valido. Si applicano quindi le nuove procedure previste dall'articolo 37 capoverso 2 OIFT.

### **2.2 Requisiti tecnici**

In linea di massima, per la sostituzione di componenti con componenti dello stesso tipo si applicano gli stessi requisiti tecnici prescritti per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio. Il componente da sostituire, rilevante ai fini della sicurezza, deve soddisfare per lo più i requisiti tecnici stabiliti nelle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sugli impianti a fune (ordinanza sulle funivie a movimento continuo, ordinanza sulle funicolari, ordinanza sulle seggiovie, ordinanza sulle funivie a va e vieni e ordinanza sulle funi). In presenza di importanti nuove conoscenze occorre, se del caso, applicare requisiti tecnici che tengano conto di tali conoscenze.

## **3. Rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni d'esercizio**

Le concessioni e autorizzazioni d'esercizio federali e le autorizzazioni cantonali rilasciate secondo il diritto previgente restano valide sino alla loro data di scadenza. In caso di rinnovo della concessione è prolungata in modo corrispondente anche l'autorizzazione d'esercizio se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38 OIFT. Nel caso in cui l'autorizzazione d'esercizio scade prima della concessione, l'autorità di vigilanza esamina la possibilità di rinnovarla. La condizione per il rinnovo è il rispetto dell'obbligo di diligenza di cui all'articolo 18 LIFT.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla **circolare informativa n. 3**.

## **4. Attività di vigilanza dell'UFT**

L'impresa di trasporto a fune è responsabile della sicurezza. L'UFT controlla il rispetto delle disposizioni di legge da parte dell'impresa dal punto di vista dei rischi. A tal scopo può chiedere la presentazione di prove e perizie o effettuare esso stesso controlli per campione.

L'**allegato I** contiene maggiori informazioni in merito. Anche quest'allegato è disponibile sul sito dell'UFT ([www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) → "Documentazione" → "Prescrizioni" → "Circolari informative").

## **5. Gli interlocutori dell'UFT**

L'**allegato II** contiene un elenco degli interlocutori dell'UFT ai quali potete rivolgervi in caso di domande. Anche questo elenco è consultabile sul nostro sito internet ([www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) → "Documentazione" → "Prescrizioni" → "Circolari informative").



N. registrazione/dossier: 354.0 bw I

## **Workshop in collaborazione con le Funivie svizzere**

L'UFT intende organizzare un workshop dedicato alla nuova legislazione sugli impianti a fune in collaborazione con Funivie svizzere (FUS). La data di svolgimento è ancora da definire. Vi forniremo a tempo debito le relative informazioni.

Distinti saluti.

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

Dott. Max Friedli, Direttore

### **Allegati:** (disponibili solo in tedesco e francese)

- Circolare n. 1: approvazione dei piani
- Circolare n. 2: autorizzazione d'esercizio (impianti nuovi e impianti modificati)
- Circolare n. 3: rinnovo di concessioni o autorizzazioni d'esercizio scadute
- Allegato I: vigilanza durante la fase d'esercizio – sorveglianza
- Allegato II: elenco dei responsabili dell'UFT

### **Destinatari:**

- Funivie Svizzere, Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6
- Tutte le imprese di trasporto a fune titolari di concessione federale
- Fabbricanti di funi e di impianti di trasporto a fune con sede in Svizzera
- Organo di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche ed impianti di risalita, Zeughausstrasse 19, 3860 Meiringen

### **Copia p. c. a:**

- EDT, MAJ, ZEP, reb/su (5), kid/fz (7), mio/rb (2), lju/zr, hem/re, get/zr, map/bw I, swa/bw I/aa (7)